

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI.
INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi contenente proposte di integrazione e modifica al vigente regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti;
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visto il DLgs n.507/1993 e successive integrazioni e modificazioni in materia di tassa rifiuti;
- visto il DLgs n.446/1997 in materia di autonomia regolamentare degli Enti Locali;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;

DELIBERA

Di apportare al vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti le seguenti integrazioni e modifiche, con decorrenza dall'1.1.2003, ai sensi dell'art.53 della Legge n.388/2000.

Art. 1 Istituzione della tassa e disciplina del servizio

Dopo il 3° è aggiunto il seguente 4° comma "Ai sensi dell'art. 21, comma 7 del DLgs n.22/1997 la privativa di cui al comma 1 non si applica all'attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati a decorrere dall' 1.1.2003. Per "recupero" si intendono le operazioni previste all'allegato C del DLgs n. 22/1997."

Art. 2 Classificazione dei rifiuti

Il comma 1 è sostituito come segue:

testo attuale " 1. Sono rifiuti solidi urbani interni:

- i rifiuti non ingombranti provenienti dalle abitazioni o dagli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio, oppure da ospedali, case di cura e simili, limitatamente ai residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi e gli imballaggi e contenitori fisicamente escluso dal circuito dei servizi sanitari;

- i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti dal fabbricati o da insediamenti civili in genere."

Nuovo testo "Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati

ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.21, comma 2, lettera g) del D.Lgs.22/1997;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Il comma 3 è abrogato.

Art. 5 Soggetto passivo e soggetto responsabile del tributo

Il comma 5 è sostituito come segue:

testo attuale " Gli amministratori di condomini e i soggetti responsabili di cui al comma precedente sono tenuti a presentare al Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree del condominio e del centro commerciale integrato"

nuovo testo " Il Comune può richiedere agli amministratori di condominio e ai soggetti responsabili di cui al comma precedente di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree del condominio e del centro commerciale integrato."

L' **Art.6** Decorrenza dell'obbligazione è ridenominato **Decorrenza e cessazione dell'obbligazione**

Art. 8 Determinazione e computo della superficie tassabile

Il comma 1 è sostituito come segue:

testo attuale " La tassa è commisurata alla superficie:

- dei locali e delle aree comunque coperte, comprese tettoie e simili, al netto dei muri perimetrali.
- delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, con esclusione delle aree pertinenziali e accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

Nuovo testo " La tassa è determinata sulla base della superficie:

- dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili, le cantine, i solai, le autorimesse, al netto dei muri perimetrali*
- delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, con esclusione delle aree pertinenziali ed accessorie e delle aree a verde.*

I solai, le cantine e simili sono tassabili limitatamente alla parte del locale di altezza superiore a m.1,60.

I comma 2 e 3 sono abrogati.

Art. 9 Riduzioni tariffarie

Il comma 4 è abrogato

Dopo il comma 6 e aggiunto il seguente comma 7

"Per le utenze che, nelle forme consentite dalla legge e con oneri a proprio carico, avviano a recupero rifiuti assimilabili agli urbani tramite soggetti autorizzati, diversi dal gestore del servizio pubblico, la tassa dovuta per l'insediamento in cui tali rifiuti vengono prodotti, con esclusione delle superfici adibite ad abitazione, a parcheggio o autorimessa è ridotta del 15%.

Per beneficiare della riduzione l'utente deve produrre:

a) entro il 20 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione con la precisazione della tipologia dei rifiuti avviati al recupero, nonché del soggetto incaricato;

b) entro il 20 gennaio dell'anno successivo la documentazione comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti a soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico e, in particolare:

copia del contratto in essere con il soggetto che effettua l'attività di recupero

copia del formulario di carico e scarico dei rifiuti.

Per il primo anno di attività l'utente interessato alla riduzione deve presentare la dichiarazione di cui alla lettera a)

entro un mese dall'inizio dell'occupazione o conduzione dei locali o aree, pena l'inammissibilità del beneficio per l'anno stesso.

La riduzione della tassa viene applicata a congruaggio, al termine dell'anno di riferimento.

La documentazione di cui alle lettere a) e b) viene trasmessa dal Settore Tributi al Servizio Igiene urbana che ne valuta la completezza e l'idoneità ai fini della riduzione del tributo.

Il Comune sottopone periodicamente a controllo l'utenza che ha inoltrato la dichiarazione di cui alla lettera a),

al fine di accertare che i rifiuti indicati non vengano conferiti al servizio pubblico. L'accertamento di una sola irregolarità rende inammissibile la riduzione della tassa per l'anno di riferimento.

Art.12 Modalità di presentazione delle denunce

Il comma 1 è sostituito come segue:

testo attuale "Le denunce iniziali, di variazione e di cessazione devono essere redatte su appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione presso gli uffici comunali e circoscrizionali"

nuovo testo "Le denunce iniziali , di variazione e di cessazione devono essere redatte su appositi modelli predisposti e messi a disposizione dal Comune"

Il comma 2 è sostituito come segue:

testo attuale "Devono essere presentate agli uffici del Servizio Tributi che ne rilasciano ricevuta. In caso di spedizione, si considerano presentate nel giorno indicato dal timbro postale."

Nuovo testo " Devono essere presentate agli uffici del Settore Tributi o, in caso di richiesta di residenza o di cambio di via, al Servizio Demografica che ne rilasciano ricevuta. In caso di spedizione si considerano presentate nel giorno indicato dal timbro postale".

Art.18 Controlli

Il comma 7 è sostituito come segue:

testo attuale "Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte soggette a tassazione".

Nuovo testo "Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può affidarne l'incarico, nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, ai soggetti iscritti all'Albo di cui al D.M. 20.9.2000 n.289."

Art. 19 Accertamenti

Al come 3 è aggiunto il seguente punto "motivazione in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato l'avviso di accertamento"

Art. 20 Riscossione

L'intero articolo è sostituito come segue:

testo attuale " l'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali o, con scadenze successive, in ruoli suppletivi da formare e consegnare alla Direzione regionale delle entrate, a pena di decadenza, entro il 15/2 di ciascun anno.

La riscossione avviene in quattro rate bimestrali consecutive riducibili a due rate su autorizzazione della Direzione regionale delle entrate: Su istanza del contribuente il Sindaco, per gravi motivi, può concedere la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Alla riscossione si applicano le disposizioni del DPR 602/73, del DPR 43/88 e del Regio Decreto 1175/1931 richiamate nel Decreto Legislativo n.507/93.

Nuovo testo "1.La riscossione della tassa è effettuata mediante ruoli, secondo le modalità previste dall'art.72 del DLgs n.507/1993 e le procedure del D.Lgs 46/1999 e loro successive integrazioni e modificazioni.

2. Con deliberazione assunta ai sensi dell'art.52 del D.Lgs n.446/1997 il Comune può adottare modalità di riscossione diverse dal ruolo."

Art.21 Sgravi e rimborsi

I comma 1 – 2 e 5 sono sostituiti come segue:

testo attuale comma 1 "Lo sgravio o rimborso del tributo non dovuto sono disposti entro 90 giorni nei casi di errore o di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato dal Comune con l'adesione formale del contribuente, prima che intervenga la sentenza della commissione"

comma 2 "Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto in seguito a cessazione dell'occupazione secondo quanto disposto all'art.6, è disposto dall'Ufficio entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva. Perché operi lo sgravio o il rimborso in caso di denuncia tardiva, la denuncia stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo."

Comma 5 "Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalle disposizioni di legge vigenti a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento."

Nuovo testo " comma 1

L'ufficio procede entro 90 giorni allo sgravio o al rimborso del tributo non dovuto in caso di errore, di duplicazione o in caso sia stata iscritta a ruolo una somma eccedente quanto stabilito dalla Commissione tributaria provinciale o quanto determinato dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento, riconosciuto illegittimo, emesso dall'ufficio con adesione formale del contribuente, prima della sentenza della Commissione tributaria provinciale;

comma 2 L'ufficio procede allo sgravio e al rimborso entro trenta giorni:

a) in caso di presentazione di regolare denuncia di cessazione;

b) in caso di denuncia tardiva da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo di riscossione

in cui è iscritto il tributo.

Comma 5 Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura prevista dalle disposizioni di legge vigenti.

L'art.22 Sanzioni è sostituito come segue:

testo attuale " 1. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica una soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.

2. Qualora la denuncia sia presentata con ritardo, ma in ogni caso prima dell'accertamento, la soprattassa è ridotta:

-al 5 per cento dei tributi complessivamente dovuti se il ritardo è inferiore al mese

-al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti se il ritardo è superiore al mese.

3. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa pari al 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base a denuncia.

4. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti e dell'elenco di cui all'art. 5 comma 5, si applica la pena pecuniaria da 25 euro a 77 euro determinate in base alla gravità della violazione.

5. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

6. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale o soprattassa si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione alla Direzione generale delle entrate.

7. Le sanzioni per omessa, incompleta o infedele denuncia sono ridotte del trenta per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art.21.

Nuovo testo:

1. Alle violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa in materia si applicano le sanzioni amministrative previste e disciplinate dai Decreti Legislativi n.471-472 e 473/1997 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

S E D E

R E L A Z I O N E

OGGETTO: Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti.
Integrazioni e modifiche.

Si sottopongono all'approvazione del Consiglio Comunale integrazioni e modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti, tese a meglio chiarire aspetti delle procedure in essere o a recepire variazioni della normativa intervenute in materia e indirizzi giurisprudenziali.

Le nuove disposizioni, se approvate entro il 31 marzo, entrano in vigore con decorrenza 01.01.2003 ai sensi dell'art.53 della Legge 388/2000 e successive modificazioni.

Vengono di seguito indicate in dettaglio le variazioni proposte ai singoli articoli del Regolamento.

All'Art.1: ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Si propone di aggiungere il comma 4, tendente a recepire le disposizioni legislative dettata dalla Legge 179/2002.

“Ai sensi dell'art.21, comma 7 del Dlgs.22/1997 la privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a decorrere dal 01.01.2003.

Per “recupero” si intendono le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs.22/1997.”

All'Art.2: CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Si propone di sostituire il comma 1 che nella stesura attuale individua in forma sintetica la categoria di rifiuti urbani, con il seguente testo, in cui sono elencate nel dettaglio le tipologie di rifiuto, come specificatamente previste all'art.7 del D.Lgs.22/1997.”

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.21, comma 2 lettera g) del D.Lgs.22/1997;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Nello stesso articolo si propone di abrogare il comma 3 relativo alla attuale disciplina delle agevolazioni per l'utenza che avvia al recupero rifiuti assimilabili agli urbani e di meglio collocare la nuova disciplina, di seguito illustrata, al successivo art.9 relativo a tutte le altre RIDUZIONI TARIFFARIE.

All'Art.5: SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Il comma 5 viene riformulato al fine di adeguare il Regolamento alla normativa di legge: l'obbligo degli Amministratori di condomini di presentare annualmente al Comune l'elenco dei conduttori degli immobili viene sostituito con la possibilità per il Comune di richiedere la trasmissione dell'elenco stesso.

L'Art.6: DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE, viene ridenominato **DECORRENZA E CESSAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE** per meglio adeguarlo al suo contenuto, che rimane invariato.

All'Art.8: DETERMINAZIONE E COMPUTO DELLA SUPERFICIE TASSABILE

Il comma 1 viene sostituito come segue, al fine di specificare la tipologia dei locali e delle aree tassabili in forma completa e aderente agli sviluppi normativi e giurisprudenziali.

testo attuale:

1. La tassa è commisurata alla superficie:
 - dei locali e delle aree comunque coperte, comprese tettoie e simili, al netto dei muri perimetrali.
 - delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, con esclusione delle aree pertinenziali e accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

nuovo testo proposto:

1. La tassa è commisurata alla superficie:
 - dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili, le cantine, i solai, le autorimesse, al netto dei muri perimetrali.
 - delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, con esclusione delle aree pertinenziali e accessorie e delle aree a verde.

I solai, le cantine e simili sono tassabili limitatamente alla parte del locale di altezza superiore a metri 1,60.

I commi **2** e **3** che attualmente recitano:

2. Le aree scoperte adibite a verde sono assoggettate a tassazione per la parte che eccede i 200 metri quadrati, tale parte è computata in misura del 25%.
3. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle a verde, sono computate nel limite del cinquanta per cento.

sono abrogati per adeguamento all'evoluzione normativa.

All'Art.9: RIDUZIONI TARIFFARIE

E' abrogato il comma 4 che recita. "Nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, la tariffa è ridotta di un importo pari al trenta per cento."

Tale comma era erroneamente sopravvissuto all'integrazione effettuata al Regolamento con l'art.10 ter ai sensi dell'art.12 bis della Legge 425/1996 che dispone a favore degli immobili in questione un'esenzione dal tributo.

Nello stesso articolo si propone di inserire il nuovo comma 7 relativo alla nuova disciplina delle agevolazioni per gli utenti che avviano rifiuti al recupero attraverso soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico.

Il testo proposto è il seguente:

"Per le utenze che, nelle forme consentite dalla legge e con oneri a proprio carico, avviano a recupero rifiuti assimilabili agli urbani tramite soggetti autorizzati, diversi dal gestore del servizio pubblico, la tassa dovuta per l'insediamento in cui tali rifiuti vengono prodotti, con esclusione delle superfici adibite ad abitazione, a parcheggio o autorimessa è ridotta del 15%.

Per beneficiare della riduzione l'utente deve produrre:

- a) entro il 20 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione con la precisazione della tipologia dei rifiuti avviati al recupero, nonché del soggetto incaricato;
- b) entro il 20 gennaio dell'anno successivo la documentazione comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti a soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico e, in particolare:
 - copia del contratto in essere con il soggetto che effettua l'attività di recupero;
 - copia del formulario di carico e scarico dei rifiuti.

Per il primo anno di attività l'utente interessato alla riduzione deve presentare la dichiarazione di cui alla lettera a) entro un mese dall'inizio dell'occupazione o conduzione dei locali o aree, pena l'inammissibilità del beneficio per l'anno stesso.

La riduzione della tassa viene applicata a conguaglio, al termine dell'anno di riferimento.

La documentazione di cui alle lettere a) e b) viene trasmessa dal Settore Tributi al Servizio Igiene urbana che ne valuta la completezza e l'idoneità ai fini della riduzione del tributo.

Il Comune sottopone periodicamente a controllo l'utenza che ha inoltrato la dichiarazione di cui alla lettera a), al fine di accertare che i rifiuti indicati non vengano conferiti al servizio pubblico.

L'accertamento di una sola irregolarità rende inammissibile la riduzione della tassa per l'anno di riferimento."

La disciplina proposta è stata concordata con il Servizio Igiene Urbana, cui è demandato il controllo dei requisiti di ammissibilità.

La percentuale di riduzione della tariffa è stata determinata tenendo conto dell'incidenza dei costi "fissi" e "minimi", pari al 78% dei costi complessivi, che, come segnalato dal Servizio Igiene urbana, sono indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti dai singoli e alla cui copertura deve comunque concorrere la generalità dell'utenza.

La riduzione è stabilita in misura fissa per l'impossibilità di accertare con esattezza la percentuale di rifiuti avviati al recupero attraverso un soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico rispetto al totale dei rifiuti prodotti dal singolo utente.

All'Art.12: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

Per adeguare il testo regolamentare all'attuale modello organizzativo, si propone di sostituire i commi 1 e 2 come segue:

testo attuale:

1. Le denunce iniziali, di variazione e di cessazione devono essere redatte su appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione presso gli uffici comunali e circoscrizionali.
2. Devono essere presentate agli uffici del Settore Tributi che ne rilasciano ricevuta. In caso di spedizione, si considerano presentate nel giorno indicato con il timbro postale.

nuovo testo proposto:

1. Le denunce iniziali di variazione e di cessazione devono essere redatte su appositi modelli predisposti e messi a disposizione dal Comune.
2. Devono essere presentate agli uffici del Settore Tributi o, in caso di richiesta di residenza o di cambio di via, al Servizio Demografica, che ne rilasciano ricevuta. In caso di spedizione, si considerano presentate nel giorno indicato dal timbro postale.

Art.18: CONTROLLI

Divenuto oramai operativo l'Albo dei soggetti abilitati a norma di legge a svolgere l'attività di accertamento e riscossione delle entrate, si propone di precisare al comma 7 che:

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente "può affidare l'incarico, nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, ai soggetti iscritti all'Albo di cui al D.M.20.09.2000 n.289."

Art.19: ACCERTAMENTI

Al comma 3, relativo al contenuto necessario degli avvisi di accertamento si aggiunge la voce (naturalmente già presente nel testo degli avvisi notificati ai contribuenti anche se non richiamata nel Regolamento) "motivazione in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato l'avviso di accertamento".

L'Art.20: RISCOSSIONE

che contiene una dettagliata descrizione delle procedure di iscrizione della tassa nei ruoli, ormai in parte modificata dal ripetuto evolversi della normativa, viene sostituito dal seguente testo che rimanda alla legislazione vigente in forma sintetica e perciò destinata a non richiedere ulteriori modifiche in caso di nuove variazioni.

1. La riscossione della tassa è effettuata mediante ruoli, secondo le modalità previste dall'art.72 del D.Lgs.507/1993 e le procedure del D.Lgs.46/1999 e loro successive integrazioni e modificazioni.
2. Con deliberazione assunta ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/1997 il Comune può adottare modalità di riscossione diverse dal ruolo.

Art.21: SGRAVI E RIMBORSI

Per esigenze di chiarezza si propone di riformulare il testo dei comma 1 - 2- e 5, richiamando nel suo contenuto integrale l'art.75 del D.Lgs.507/1993.

1. L'ufficio procede entro 90 giorni allo sgravio o al rimborso del tributo non dovuto in caso di errore, di duplicazione o in caso sia stata iscritta a ruolo una somma eccedente quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale o quanto determinato dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento, riconosciuto illegittimo, emesso dall'ufficio con adesione formale del contribuente, prima della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.
2. L'ufficio procede allo sgravio e al rimborso entro trenta giorni:
 - a) in caso di presentazione di regolare denuncia di cessazione;
 - b) in caso di denuncia tardiva da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo di riscossione in cui è iscritto il tributo.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura prevista dalle disposizioni di legge vigenti.

Il testo dell'**Art.22: SANZIONI** è interamente sostituito con il seguente, per recepire le disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative:

1. Alle violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa in materia, si applicano le sanzioni amministrative previste e disciplinate dai Decreti Legislativi n.471, n.472 e n.473/1997 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRETTORE DI SETTORE
(dott. Rossella Fiori)

Sesto San Giovanni,

La delibera è stata approvata all'unanimità dei votanti con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, MARGHERITA, SDI; astenuti: FI, LN.